



## TRIBUNALE DI CASSINO

### SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 2/2018

Il giudice designato,

visto il ricorso depositato in data 14.09.2018 con il quale la ricorrente sig.ra [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) coadiuvata dall'avv. Fabrizio De Gasperis in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC) ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7 8 e 9, l. n. 3/2012;

atteso che la proposta non soddisfaceva i requisiti previsti dai citati articoli, veniva concesso il termine di giorni 15 ai sensi dell'art. 9 comma 3 ter, l. n. 3/2012 per integrazioni al piano e produzione dei documenti;

rilevato che, alla luce delle integrazioni rese, il giudice fissava l'udienza del 16.01.2019 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti; disponeva altresì, a cura del professionista, la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza, al fine di consentire loro di sollevare eventuali contestazioni al piano;

rilevato, altresì, che all'udienza del 16.01.2019 si dava atto della regolare comunicazione ai creditori e che l'OCC rappresentava la presenza di contestazioni da parte della [REDACTED]

esaminati gli atti;

osserva.

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano, così come presentato; in particolare va rilevato che il piano, così come integrato, prevede:



- il pagamento integrale del credito erariale di Agenzia delle Entrate – Riscossione di euro 46,00;
- il pagamento integrale del credito privilegiato di [REDACTED] di euro 4.648,00;
- il pagamento percentuale (35 %) delle poste residue dei crediti chirografari, a titolo di finanziamento, di:
  - o [REDACTED] sorto nel novembre 2015, di euro 30.000,00, (post falcidia di euro 10.500,00);
  - o [REDACTED] sorto il 02.10.2013, di euro 28.000,00 (post falcidia di euro 9.800,00);
  - o [REDACTED] sorto il 04.06.2007, di euro 15.888,00 (post falcidia di euro 5.560,00);
  - o [REDACTED] di euro 1.620,00 (post falcidia di euro 567,00);
- oltre al pagamento delle spese della procedura ed al compenso dell'OCC.

L'attivo messo a disposizione per il pagamento delle spese in prededuzione relative alla procedura ed al compenso dell'OCC, nonché del credito privilegiato di [REDACTED] è rappresentato da tre donazioni “una tantum”, una prima promessa dal sig. [REDACTED] per euro 3.000,00, una seconda promessa dalla sig.ra [REDACTED] per euro 3.000,00 ed una terza già effettuata dal sig. [REDACTED] per euro 2.000,00, nonché dal pagamento delle tredicesime mensilità, essendo la ricorrente dipendente statale, in specie insegnante di scuola elementare. L'attivo messo a disposizione per i creditori chirografari è rappresentato da 71 rate mensili di euro 350,00 ciascuna, più ulteriori 6 rate di minore importo, che la ricorrente dovrà versare su apposito conto della procedura dalla data di approvazione del presente piano, in concomitanza con l'accredito dello stipendio.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Al riguardo, focalizzando l'attenzione sulla “meritevolezza” del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” o abbia “colposamente determinato il sovra indebitamento”, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla “generale diligenza” del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo “genetico”, sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;



- il secondo, di tipo “evolutivo”, valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrato tra il 2013 ed il 2016), non colposamente addebitabile alla ricorrente. Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa della ricorrente, la quale ha fatto ricorso alle varie finanziarie per far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto dalla stessa e dai due figli [REDACTED] – interamente a suo carico – che seppur maggiorenni all'epoca dei fatti (come in data odierna) erano ancora inoccupati. La situazione reddituale della ricorrente era in ogni caso tale da fondare la ragionevole prospettiva di pagamento delle varie rate dei finanziamenti, anche e soprattutto in considerazione del tipo di impiego caratterizzato da una certa “solidità”. Ciò vale sicuramente per il primo finanziamento del 2007, ma vale anche per i successivi finanziamenti del 2013 e del 2015, richiesti in un momento in cui le conseguenze sulla salute psicofisica, derivanti dall'incidente stradale del dicembre 2013, non erano ancora tali da precludere lo svolgimento di una seconda attività lavorativa idonea a fornire un reddito ausiliario (*in primis* ripetizioni e consigli nella redazione di tesi).

Si aggiunga, inoltre, che i creditori chirografari hanno continuato a finanziare la ricorrente tenuto conto dell'art. 124 bis t.u.b., che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. Sul punto si richiama un precedente di merito, secondo cui *“sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori, è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018)”*.

La condotta della ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che è rimasto invariata nel corso del tempo la sua capacità reddituale principale. E' scemata invece quella secondaria in ragione dell'aggravarsi delle condizioni psicofisiche della ricorrente, come emerge dalla documentazione medica in atti.

3. Con riguardo ai rilievi sollevati dalla [REDACTED] deve preliminarmente osservarsi che le contestazioni, argomentando ai sensi dell'art. 12 l. sovr. che richiama gli artt. ss. 737 c.p.c., si



propongono con ricorso davanti allo stesso giudice chiamato a decidere sulla proposta di piano del consumatore, dovendosi inoltre escludere che il creditore possa introdurre la contestazione, per la prima volta, in sede di reclamo al successivo decreto di omologazione.

Dette contestazioni impongono, inoltre, al giudice il raffronto dell'effettivo soddisfacimento del creditore contestante con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. (c.d. cram down). Infatti, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio del debitore dovesse meglio soddisfare le pretese del creditore contestante, rispetto a quanto proposto dal debitore consumatore, il giudice non può procedere con l'omologazione. Al contrario, laddove anche con detto procedimento si giungesse ad una soddisfazione pari od inferiore a quella indicata dal consumatore, nessun ostacolo si frapporrebbe all'omologazione del piano.

Orbene, nel caso di specie la contestazione della [REDACTED] risulta inammissibile in quanto non proposta mediante un ricorso *ad hoc*. Tale contestazione, che si basa su una interpretazione estensiva dell'art. 2918 c.c., secondo cui il piano del consumatore sarebbe inopponibile alla cessione del quinto dello stipendio della ricorrente in favore del soggetto finanziatore, è in ogni caso infondata nel merito. Invero, si ritiene preferibile aderire ad un diverso orientamento, secondo cui *“il credito ceduto dalla lavoratrice ricorrente alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018; per una disamina completa sul punto e sulla tematica della c.d. second chance di matrice statunitense, v. T. Pescara, decr. 08.03.2017)”*.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato l'incapienza della ricorrente, atteso che i beni di cui è proprietaria vale a dire l'autoveicolo [REDACTED] ed il motociclo Piaggio dei primi anni 2000, nonché gli oggetti preziosi meglio individuati nella documentazione in atti (questi ultimi stimati in euro 5.800,00 circa), se liquidati, potrebbero, a malapena, soddisfare il solo credito – post falcidia – della Banca [REDACTED]

Lo stesso OCC ha, quindi, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 1.700,00 circa, l'impiego di euro 1.350,00 per i bisogni del nucleo familiare e della somma di euro 350,00 per adempiere il piano del



consumatore. Per quanto riguarda i crediti privilegiati di Unicredit, la garanzia reale fornita dal pegno sugli oggetti preziosi e la disponibilità di persone vicine alla ricorrente al compimento di donazioni “una tantum”, giustificano la moratoria fino ad un anno dall’omologa dei pagamenti dovuti al creditore privilegiato.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l’art. 12 bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

omologa il piano della ricorrente sig.ra [REDACTED] depositato in data 14.09.2018 ed integrato in data 12.10.2018 e, per l’effetto, dispone:

- la moratoria fino ad un anno dalla presente omologa dei pagamenti dovuti al creditore pignoratizio [REDACTED]
- la cessazione della trattenuta del quinto dello stipendio da parte dei creditori Banca [REDACTED], onerando l’OCC della notifica al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, datore di lavoro della ricorrente;
- che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell’OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- che il fabbisogno mensile del nucleo familiare della ricorrente sia pari ad euro 1.350,00;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale;
- il rinvio, a seguito di separata istanza, della liquidazione del compenso dell’OCC.

Si comunichi.

Cassino, 03/02/2019

Il G.D. Lorenzo Sandulli

